SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 48**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 165.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«10-*bis)* il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca».

2. All'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio piu conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

3. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

«La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e

tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere *a)* e *b)*, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23».

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Ministro della marina mercantile può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze.

Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, può suddividere le aree di pesca in distretti».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed è composto da:

1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;

4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;

9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;

10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;

11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima».

2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. È in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonchè altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'articolo 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento».

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre».

2. Il numero 3) del quarto comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è soppresso.

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo le parole: «l'Istituto provvede» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile,».

2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto può avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni».

3. Al quinto comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-*bis)* la giunta esecutiva».

4. Al settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare».

5. Dopo il nono comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono inseriti i seguenti:

«La giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente;

b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a)* e *c)* del settimo comma;

c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *e)* del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.

Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto».

6. Le norme per la nuova organizzazione dell'Istituto di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dal presente articolo, sono definite, con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. L'alinea e il numero 1) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, già modificato dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono sostituiti dai seguenti:

«Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti il mutuo da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti il mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno tre anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;».

2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;».

3. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunte, in fine, le parole: «acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione;».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di cooperative di pesca o di loro consorzi;».

5. Dopo il numero 8) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis)* costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative;

8-*ter)* piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di

particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonchè della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo;».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonchè le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 11».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23».

2. All'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della marina mercantile».

Art. 10.

1. L'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, già modificato dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Condizioni dei mutui)*. - *1*. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata.

2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 è elevato all'85 per cento.

3. L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;

b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 11;

e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11.

4. I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

5. I mutui indicati alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra».

Art. 11.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente: «Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento».

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:

a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;

b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;

c) fideiussione bancaria di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;

d) polizza fideiussoria di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982».

Art. 13.

1. L'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *(Contributi a fondo perduto)*. - *1.* Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonchè per quelle di cui agli articoli 21 e 22.

2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.

3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1, per:

a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«L'ammontare del contributo è commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire è determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunità economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183».

Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo

presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

d) un funzionario del Ministero del tesoro;

e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;

g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

i) un rappresentante delle industrie conserviere;

l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre».

2. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* del primo comma possono essere confermati una sola volta».

3. Il settimo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione».

Art. 16.

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituita dalla seguente:

«*a)* incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima;».

2. All'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma può essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca».

Art. 17.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è composta da:

a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;

b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati».

2. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno».

Art. 18.

1. L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, già modificato dall'articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 – *(Commissioni consultive locali per la pesca marittima).* – *1.* La Commissione consultiva locale è composta da:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;

h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;

i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.

2. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.

3. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.

4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere *d), e), f), g), h), i), m)* e *n)* possono essere confermati una sola volta.

5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno».

Art. 19.

1. All'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;

b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*. – (*Iniziative di pesca-turismo*). – *1.* Sulle navi da pesca può essere autorizzato, nel periodo 1° maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) ogni persona sia di età superiore agli anni quattordici.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalità necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 27-*ter*. – (*Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura*). – *1.* Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonchè di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone

acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione delle note alla presente legge in quanto in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 27 marzo 1992 si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4553):

Presentato dall'on. ARMELLIN ed altri l'8 febbraio 1990.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 22 maggio 1991; 24 ottobre 1991; 4, 20 dicembre 1991.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 21 gennaio 1992.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 gennaio 1992, in un testo unificato con atti n. 5532 (MENZIETTI ed altri) e n. 6254 (disegno di legge di iniziativa del Ministro della marina mercantile FACCHIANO).

Senato della Repubblica (atto n. 3185):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 24 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 29 gennaio 1992.

92G0219

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 166.

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il

quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

Art. 2.

Iscrizione nel ruolo

1. Nel ruolo sonó iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno

un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Cancellazione dal ruolo e reiscrizione

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*);

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*);

e) radiazione;

f) dichiarazione di fallimento.

2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *d*) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *f*) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Art. 7.

Commissione nazionale per i periti assicurativi

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonchè i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere *e*) ed *f*), nonchè i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*), sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

Art. 8.

Commissioni provinciali per i periti assicurativi

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

Art. 9.

Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.

Art. 10.

Tassa annuale

1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Sanzioni disciplinari

1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 12.

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Art. 14.

Tariffa delle prestazioni

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

Art. 15.

Oneri finanziari

1. A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte

con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo

1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(*Articolo 17*)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Quadro E

Dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore generale	1
	Dirigente superiore	2	Consiglieri ministeriali aggiunti	2
E	Primo dirigente.......	6	Direttore di divisione....................	6

TABELLA *B*
(*Articolo 17*)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
VIII	11
VII........	15
VI	6
V........	6
IV	16
III........	2
II	2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 990/1969 reca: «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il numero 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è il seguente:

«TARIFFA

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
117	Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi riguardanti l'esercizio di professioni, arti e mestieri o di attività a carattere industriale e commerciale, nei casi in cui da leggi, regolamento o dalla presente tariffa non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa: *a) (omissis)* . . . *b)* per le professioni	(*) 60.000	ordinario	

(*) Così elevata, da ultimo, dall'art. 4-*bis*, comma 2, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384».

— Il testo degli articoli 2, 19 e 20 della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 19. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

«Art. 20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 241/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 5/1956 reca: «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali».

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Nota all'art. 8:

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 13:

La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 14:

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 16:

Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 17.

— Il D.P.R. n. 315/1983 reca: «Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 822):

Presentato dal sen. GALLOTTI ed altri il 3 febbraio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 24 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 19 maggio 1988; 1° giugno 1988; 6 luglio 1988; 4, 12 ottobre 1988.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 14 ottobre 1988.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 19 ottobre 1988 e approvato il 27 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3323):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, X e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 7 febbraio 1990; 15 marzo 1990; 19 dicembre 1990; 9, 22 gennaio 1991; 21 febbraio 1991; 25 giugno 1991; 16 luglio 1991 e approvato il 25 luglio 1991, in un testo unificato con atto n. 2210 (BELLOCCHIO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 822/B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 2, 3 ottobre 1991; 11 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 18 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 3323-2210/B):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 14 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, X e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 14 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 822/D):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 23 gennaio 1992.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 febbraio 1992.

Designazione degli enti creditizi con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge, che autorizza le regioni e le province autonome ad assumere mutui fino all'importo complessivo di lire 5.600 miliardi — da ammortizzarsi a carico del bilancio dello Stato — con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Le operazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere attivate con gli istituti e le sezioni di credito speciale, nonché con le aziende di credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti in questione purché gli stessi abbiano carattere di eccezionalità — nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine — e siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0879

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 febbraio 1992.

Ulteriore proroga del decreto ministeriale 16 gennaio 1990 concernente l'estensione della operatività delle imbarcazioni adibite alla pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 che approva il regolamento di sicurezza della navigazione della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1990, prorogato con decreto ministeriale 8 febbraio 1991, concernente la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;

Vista la circolare prot. n. 310228 del 18 gennaio 1990 concernente le modalità applicative del decreto ministeriale 16 gennaio 1990;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente l'esercizio sperimentale, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino a una distanza di 30 miglia dalla costa;

Considerata l'esigenza primaria della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare in relazione alla predetta estensione delle zone di esercizio di pesca;

Decreta:

In via sperimentale e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale può essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale e la pesca costiera ravvicinata può essere esercitata fino a una distanza di 30 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate alle condizioni e secondo le modalità e le procedure applicative di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1990 e circolare n. 310228 del 18 gennaio 1990.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A0881

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 1992.

Inserimento dell'ossigeno liquido nella tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1990);

Visto gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, che ha proposto la tariffa di lire 1500 litro;

Considerato che gli attuali prezzi di distribuzione dell'ossigeno liquido consentono di prevedere una tariffa inferiore a quella proposta dalla predetta Federazione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità 27 settembre 1990, alla lettera *O*, dopo la voce «Ossigeno litri», è inserita la seguente voce: «Ossigeno liquido litri (espressi in ossigeno gassoso)», con le seguenti specificazioni: alla colonna «GRAMMI»: «100»; alla colonna «LIRE»: «1.200».

Art. 2.

La presente integrazione al decreto ministeriale 27 settembre 1990 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A0880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per lavori di ripristino delle strutture fondiarie «Alpe Oro» da parte del comune di Cino. (Deliberazione n. V/14515).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Cino (Sondrio) per il ripristino di strutture fondiarie su area ubicata nel comune di Valmasino (Sondrio), mappali 1, 2, 3 e 4, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel ripristino dei fabbricati con conseguente sviluppo dell'economia agricola della zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valmasino (Sondrio), mappali 1, 2, 3 e 4, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel

Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valmasino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0882

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caglio dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di interventi di viabilità forestale da parte della comunità montana del Triangolo Lariano. (Deliberazione n. V/14503).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana del Triangolo Lariano-Canzo per la realizzazione di interventi di viabilità forestale su area ubicata nel comune di Caglio mappali 1381, 1340, 986 e 1341, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento nell'utilizzazione del territorio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ridotto impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caglio, mappali 1381, 1340, 986 e 1341, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Caglio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0883

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Faggeto Lario dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di interventi di viabilità forestale da parte della comunità montana del Triangolo Lariano. (Deliberazione n. V/14505).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana per la realizzazione di interventi di viabilità forestale su area ubicata nel comune di Faggeto Lario, mappali 4056, 4051, 1760, 4016, 3984, 3932, 3456, 3455, 4020, 4150, 4047, 4033, 4530, 4048, 4733, 4049, 4050, 4648, 4031, 4053, 1842, 1833, 4004, 4464, 4056, 4057, fogli 8 e 12 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento dell'utilizzazione del territorio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5,individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Faggeto Lario, mappali 4056, 4051, 1760, 4016, 3984, 3932, 3456, 3455, 4020, 4150, 4047, 4033, 4530, 4048, 4733, 4049, 4050, 4648, 4031, 4053, 1842, 1833, 4004, 4464, 4056, 4057, fogli 8 e 12, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Faggeto Lario copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0884

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulico-forestale nel torrente Vallorsa da parte della comunità montana dell'Alto Sebino. (Deliberazione n. V/14506).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana dell'Alto Sebino per la realizzazione di sistemazione idraulico-forestale nel torrente Vallorsa su area ubicata nel comune di Rogno (Bergamo), mappale 2323, foglio 1, mappale 2345, foglio 4, mappale 2346, fogli 49, 50, 52 e 92, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella salvaguardia della pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ridotto impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall opera in oggetto dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Decreta:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Rogno (Bergamo), mappale 2323, foglio 1, mappale 2345, foglio 4, mappale 2346, fogli 49, 50, 52, 92, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Rogno (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848) e relativo protocollo n. 4.

Con lettere datate 5 novembre 1990 inviate al Segretario generale del Consiglio d'Europa il Ministro degli affari esteri ha dichiarato:

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 25 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il Governo italiano riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993;

che, in conformità delle disposizioni dell'art. 46 della Convenzione sopraindicata, il Governo italiano riconosce per un nuovo periodo, compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, come obbligatoria di pieno diritto ed alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con analoghe dichiarazioni il Governo italiano si è impegnato ad estendere al protocollo n 4 della citata Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il medesimo periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, le garanzie previste nei menzionati articoli 25 e 46 della Convenzione stessa.

Le lettere di cui sopra sono state notificate al Segretario generale del Consiglio d'Europa in data 19 novembre 1990.

92A0890

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere

Con decreto ministeriale n. 559/C.18303-XV-J del 13 novembre 1991 la polvere di lancio a tripla base denominata «BPD4» che la società BPD Difesa e spazio intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Secondo la normativa ONU le viene attribuito il numero ONU 0161 ed è assegnata alla divisione di rischio 1.3, con gruppo di compatibilità C.

92A0895

Riconoscimento della personalità giuridica alla chiesa di San Martino, in Bari

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1992, registro n. 5 Interno, foglio n. 153, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla chiesa di San Martino, in Bari.

92A0896

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA DI FIRFNZE

Facoltà di scienze politiche:

lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

otorinolaringoiatria.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mutagenesi ambientale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

patologia vegetale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia maxillo-facciale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

economia politica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0893

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica;

diritto del lavoro e legislazione sociale comparati;

programmazione dello sviluppo economico;

storia moderna.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina di comunità;

medicina del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0894

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione scientifica Querini-Stampalia in Venezia, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale del 20 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1991, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 180, la fondazione scientifica Querini-Stampalia, con sede in Venezia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore, con atto pubblico del 17 aprile 1989 a rogito notaio Giovanni Candiani, repertorio n. 86703/29779, dal prof. Eugenio Da Venezia.

92A0897

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 6 febbraio 1992, il decreto ministeriale 3 marzo 1968, successivamente modificato in data 11 novembre 1988, che autorizzava la società «Agosfid S.p.a. Servizi di amministrazioni patrimoniali» all'esercizio dell'attività fiduciaria, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata da «Agosfid S.p.a. Servizi di amministrazioni patrimoniali» in «Eosfid S.p.a.».

Con decreto interministeriale 13 febbraio 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Critefi S.r.l.», con sede legale in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A0898

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini della razza Frisona italiana, in Cremona

Con decreto ministeriale 6 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991, registro n. 31 Agricoltura, foglio n. 64, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini della razza Frisona italiana, con sede in Cremona.

92A0899

MINISTERO DEL TESORO

N. 32

Corso dei cambi del 17 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218,200	1218,200	1218,25	1218,200	1218,200	1218,200	1218,260	1218,200	1218,200	1218,200
E.C.U.	1535,350	1535,350	1536 —	1535,350	1535,350	1535,350	1535,500	1535,350	1535,350	1535,350
Marco tedesco	750,760	750,760	751 —	750,760	750,760	750,760	750,750	750,760	750,760	750,760
Franco francese	220,500	220,500	220,750	220,500	220,500	220,500	220,510	220,500	220,500	220,500
Lira sterlina	2162,050	2162,050	2163 —	2162,050	2162,050	2162,050	2162 —	2162,050	2162,050	2162,050
Fiorino olandese	667,220	667,220	667 —	667,220	667,220	667,220	667,180	667,220	667,220	667,220
Franco belga	36,472	36,472	36,485	36,472	36,472	36,472	36,476	36,472	36,472	36,470
Peseta spagnola	11,971	11,971	11,965	11,971	11,971	11,971	11,973	11,971	11,971	11,970
Corona danese	193,850	193,850	194 —	193,850	193,850	193,850	193,850	193,850	193,850	193,850
Lira irlandese	2006,950	2006,950	2007 —	2006,950	2006,950	2006,950	2007,100	2006,950	2006,950	—
Dracma greca	6,502	6,502	6,500	6,502	6,502	6,502	6,505	6,502	6,502	—
Escudo portoghese	8,727	8,727	8,730	8,727	8,727	8,727	8,727	8,727	8,727	8,720
Dollaro canadese	1024,650	1024,650	1022 —	1024,650	1024,650	1024,650	1024,600	1024,650	1024,650	1024,650
Yen giapponese	9,594	9,594	9,590	9,594	9,594	9,594	9,593	9,594	9,594	9,590
Franco svizzero	833,180	833,180	834 —	833,180	833,180	833,180	833 —	833,180	833,180	833,180
Scellino austriaco	106,704	106,704	106,700	106,704	106,704	106,704	106,706	106,704	106,704	106,700
Corona norvegese	191,650	191,650	192 —	191,650	191,650	191,650	191,630	191,650	191,650	191,650
Corona svedese	206,950	206,950	207,500	206,950	206,950	206,950	206,950	206,950	206,950	206,950
Marco finlandese	275,010	275,010	275 —	275,010	275,010	275,010	275,150	275,010	275,010	—
Dollaro australiano	917,950	917,950	918 —	917,950	917,950	917,950	918,020	917,950	917,950	917,950

Media dei titoli del 17 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,650
» » » 21- 4-1987/94	88,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,525
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,425
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,425
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,750
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,100
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	100,275
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,525
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,875
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,775
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,525
»	»	»	»	18-11-1987/93	100 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,425
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,500
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,375
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,150
»	»	»	»	1-10-1987/94	100 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,050
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101 —
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,575
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,140
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,600
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,850
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-12-1985/95	100 —
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101 —
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,425
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,800
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,050
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,175
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,425
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,900
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,075
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,825
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,625
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,575
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,575

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 3-1992	99,725
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,625
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,675
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,875
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,525
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,525
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,750
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,575
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,250
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,400
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,400
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,375
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,375
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,875
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988/92	8,50%	99,625
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,925
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,275
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,825
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,550
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,225
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,025
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,375
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,950
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,475
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,325
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,550
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,625
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M17022

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,950	1234,950	1235,20	1234,950	1234,950	1234,950	1235,500	1234,950	1234,950	1218,200
E.C.U.	1535,200	1535,200	1536 —	1535,200	1535,200	1535,200	1535,250	1535,200	1535,200	1535,350
Marco tedesco	750,100	750,100	750,500	750,100	750,100	750,100	750,100	750,100	750,100	750,760
Franco francese	220,580	220,580	220,800	220,580	220,580	220,580	220,580	220,580	220,580	220,500
Lira sterlina	2164 —	2164 —	2165 —	2164 —	2164 —	2164 —	2164,500	2164 —	2164 —	2162,050
Fiorino olandese	667,120	667,120	667,250	667,120	667,120	667,120	667,090	667,120	667,120	667,220
Franco belga	36,471	36,471	36,487	36,471	36,471	36,471	36,470	36,471	36,471	36,470
Peseta spagnola	11,981	11,981	11,990	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,970
Corona danese	193,790	193,790	194 —	193,790	193,790	193,790	193,800	193,790	193,790	193,850
Lira irlandese	2007,200	2007,200	2008 —	2007,200	2007,200	2007,200	2007,250	2007,200	2007,200	
Dracma greca	6,505	6,505	6,500	6,505	6,505	6,505	6,507	6,505	6,505	—
Escudo portoghese	8,729	8,729	8,730	8,729	8,729	8,729	8,728	8,729	8,729	8,720
Dollaro canadese	1038,750	1038,750	1035 —	1038,750	1038,750	1038,750	1038,800	1038,750	1038,750	1024,650
Yen giapponese	9,671	9,671	9,650	9,671	9,671	9,671	9,663	9,671	9,671	9,590
Franco svizzero	830,550	830,550	831 —	830,550	830,550	830,550	830,550	830,550	830,550	833,180
Scellino austriaco	106,615	106,615	106,700	106,615	106,615	106,615	106,615	106,615	106,615	106,700
Corona norvegese	191,610	191,610	191,70	191,610	191,610	191,610	191,600	191,610	191,610	191,650
Corona svedese	206,880	206,880	207 —	206,880	206,880	206,880	206,900	206,880	206,880	206,950
Marco finlandese	274,800	274,800	275 —	274,800	274,800	274,800	275,100	274,800	274,800	—
Dollaro australiano	931 —	931 —	930 —	931 —	931	931 —	931	931	931 —	917,950

Media dei titoli del 18 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,600
» » » 21- 4-1987/94	88,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,375
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,525

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,675
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,525
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,100
» » » » 19- 5 1986/92	100,100
» » » » 20- 7-1987/92	100,073
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,275
» » » »	1- 3-1988/93	100,200
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,525
» » » »	19- 8-1986/93	99,750
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,800
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,825
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,425
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,500
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	100,100
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100,050
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	101 —
» » » »	1- 3-1985/95	99,575
» » » »	1- 3-1990/95	98,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,400
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,675
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,350
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,650
» » » »	1-12-1985/95	99,950
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	100,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	101 —
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	100,375
» » » »	1- 2-1991/96	100,725
» » » »	1- 3-1986/96	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	99,775
» » » »	1- 5-1986/96	99,475
» » » »	1- 6-1986/96	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99,175
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	99,150
» » » »	1-10-1986/96	98,925
» » » »	1-11-1986/96	99,175
» » » »	1-12-1986/96	99,650
» » » »	1- 1-1987/97	99,425
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,825
» » » »	1- 4-1987/97	99,175
» » » »	1- 5-1987/97	99,125
» » » »	1- 6-1987/97	98,950
» » » »	1- 7-1987/97	98,850
» » » »	1- 8-1987/97	98,750
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,825
» » » »	1- 4-1991/98	98,625
» » » »	1- 5-1991/98	98,675
» » » »	1- 6-1991/98	98,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	98,800
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,875
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,870
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,250
» » »	12,50%	1-10-1993	100,325
» » »	12,50%	1-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,175
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,600
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,175
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,300
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,225
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,970
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,300
Certificati credito Tesoro E.C.U.	8,50%	21- 3-1988/92	99,575
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	99,300
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	99,025
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	100 —
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	99,350
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99,600
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	98,975
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	97,050
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	97,225
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	96,775
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	97,900
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	96,550
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	97,125
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	99 —
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	95,100
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	99,625
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	94,250
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	99,750
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	100,375
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	99,300
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103,475
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	103,500
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	104,500
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	100,150
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	104,675
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	104,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M18022

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.793.683.181		
Gestione di bilancio	Entrate finali	441.054.489.573.853		— 134.275.362.896.128
	Spese finali		575.329.852.469.981	
	Rimborso di prestiti		107.727.859.432.875	
	Accensione di prestiti	227.059.644.690.982		
	TOTALE	668.114.134.264.835	683.057.711.902.856	— 14.943.577.638.021
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.897.279.640.698.675	2.863.792.813.208.067	33.486.827.490.610
	Crediti di tesoreria	816.660.846.261.685	835.347.538.946.466	- 18.686.692.684.781
	TOTALE	3.713.940.486.960.360	3.699.140.352.154.533	14.800.134.805.827
	TOTALE COMPLESSIVO	4.382.326.414.908.376	4.382.198.064.057.389	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991			128.350.850.987	
	TOTALE A PAREGGIO	4.382.326.414.908.376	4.382.326.414.908.376	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 31 dicembre 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.793.683.181	128.350.850.987	— 143.442.832.194
Crediti di tesoreria	233.971.586.374.967	252.658.279.059.748	18.686.692.684.781
TOTALE	234.243.380.058.148	252.786.629.910.735	18.543.249.852.587
Debiti di tesoreria	771.947.742.493.880	805.434.569.984.488	— 33.486.827.490.608
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.704.362.435.732	— 552.647.940.073.753	— 14.943.577.638.021

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 dicembre 1991: L. 1.535.675.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie	355.927.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	83.220.189.626.353 *				
ENTRATE CORRENTI	439.147.189.626.353 *	TITOLO I Spese correnti	506.536.642.767.378	Risparmio pubblico	- 67.389.453.141.025 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.907.299.947.500 *	TITOLO II Spese in conto capitale	68.793.209.702.603		
ENTRATE FINALI	441.054.489.573.853	SPESE FINALI	575.329.852.469.981	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	- 134.275.362.896.128
		TITOLO III Rimborso di prestiti	107.727.859.432.875		
ENTRATE FINALI	441.054.489.573.853	SPESE COMPLESSIVE	683.057.711.902.856	Ricorso al mercato	242.003.222.329.003
TITOLO IV Accensione di prestiti	227.059.644.690.982				
ENTRATE COMPLESSIVE	668.114.131.264.835	SPESE COMPLESSIVE	683.057.711.902.856	Saldo di esecuzione del bilancio	14.943.577.638.021

* Dati provvisori

92A0891

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . . . L.			1.951.077.493.472			
II In deposito all'estero . . . . . »			19.292.787.823.843	21.243.865.317.315		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L.				7.321.961.334.193		
CASSA . . . . . »				477.763.602.317		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario L		350 117 449.697				
ammassi . . . . . »		2.587.418.516.409	2.937.535.966.106			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . . . L.		1.061.886.868.467				
a scadenza fissa . . . . . »		6.639.297.463.750				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . »		—	7.701.184.332.217			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.				10.638.720.298.323		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . . . L.			11.042.373.446.544			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . . . L.		1.262.484.440				
corrispondenti in conto corrente . . . . . »		630.143.279.636				
depositi vincolati . . . . . »		205.547.321.577				
diverse . . . . . »		1.456.599.288.648	2.293.552.374.301	13 335.925.820.845		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . L.				3.796 980.862.677		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L.			49 666 871.307.851			
II Conti speciali . . . . . »			2.190.873 615.261	51.857.744.923.112		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . »				73.073.858.880.688		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . »				765.579.353.065		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.						
in libera disponibilità L		81.925.978.163.329				
per investimento delle riserve statutarie. . . . . »		2.780.642.158.853				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		2.100 869.856.585	86.807.490.178.767			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie. . . . . L.		106 041.757.096				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*). »		700.701 441 718	806.743 198 814			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati.						
a) per investimento delle riserve statutarie . L	282.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*). . . . . »	157 074 566.373	157 357.364.851				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	47.758.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . . »	30.576.651.841	78.335.496.257				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L	442.971 528.553					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q.P. (*). . . . . »	545.557.475.268	988.529.003.821	1 224 221 864 929	88.838 455.242.510		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . . L.				500 000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici L			3.025 414 464.731			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »			507.424.911.131	3.532 839.375.862		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . L.				28.406.832.147		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . . . L.			122.954.049 273			
II Impianti . . . . . »			263.753.444.730			
III Monete e collezioni . . . . . »			707 195.088	387 414 689 091		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione L						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
completati . . . . . L.		42.960 760 493				
in allestimento . . . . . »		23.171 026 652	66 131 787.145			
III Oneri pluriennali in ammortamento. . . . . L.			8.547 575.914			
IV Debitori diversi . . . . . »			1.516.710.664.104			
V Altre . . . . . »			2 324 846.771.257	3.916.236.798.420		
RATEI . . . . . L.				1.619.875.583.337		
RISCONTI . . . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . . »				13.771.553.159 867		
L.				295.107.182.073 769		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori						
a garanzia . . . . . L.		10.795.562.695.918				
altri . . . . . »		1.499.673 856.828.064	1.510.469.419 523 982			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . . . L.		16.082.523.000				
esteri. . . . . »		8.794.513.433.305	8.810.595.956.305			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. . . . . L.			853.907.535.225			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . . . L.		23.345.000.000.000				
corrispondenti interni . . . . . »						
corrispondenti esteri . . . . . »		5.425.197 983.500	28.770 197.983.500			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . . . L.		50.000.000.000				
valute e lire . . . . . »		5 384.669.197 108	5.434.669 197 108			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . . . L.		196.525 691 000				
lire a fronte vendite di valute . . . . . »		196.572.000.000				
acquisti di titoli . . . . . »		--				
lire a fronte vendite di titoli . . . . . »			393.097.691.000			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . L.			56 210 390 657	1.554.788.098 277.777		
TOTALE . . . L.				1.849.895.280.351 546		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore. CIAMPI

92A0892

31 dicembre 1991

PASSIVO

Voce				Importo	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			80.491.263.540.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			1.545.128.774.738		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.		—			
II Altri	»		514.570.140	514.570.140		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		127.263.488.646.717			
II Di altri enti	»		180.383.003.354	127.443.871.650.071		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		—			
II A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		19.556.769			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV Società costituende	»		1.688.630.349			
V Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI Altri	»		11.045.344.280	12.753.531.398		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			101.026.824.951		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			64.882.693.893		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.190.873.615.261		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		255.909.369.585			
II Conti dell'estero in lire			126.226.823.644	382.136.193.229		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11.118.942.196.870		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			236.143.682.973		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		24.803.833.491.459			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		2.431.133.844.697			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		—			
VI Oscillazione titoli	»		5.341.244.218.659			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		1.959.098.746.417			
X Rinnovamento impianti	»		711.250.000.000			
XI Imposte	»		768.034.981.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		4.166.241.000.000			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.728.095.556			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		957.616.168	44.948.934.883.585		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			96.389.616.788		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			153.984.579.887		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			4.769.617.818		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		207.499.763.630			
II Altre	»		3.992.631.163.864	4.200 130.927.494		
RATEI	L.			—		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			—		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			15.490.549.045.001		
	L.			295.107.182.073.769		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.510.469.419.523.982			
II Titoli e valori presso terzi	»		8.810.595.956.305			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		853.907.535.225			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli	L.	23.345.000.000.000				
valuta e lire	»	5.425.197.983.500	28.770.197.983.500			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli	L.	50.000.000.000				
corrispondenti interni	»	—				
corrispondenti esteri	»	5.384.669.197.108	5.434.669.197.108			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.	196.525.691.000				
vendite di valute	»	196.572.000.000				
lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
vendite di titoli	»	—	393.097.691.000			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		56.210.390.657	1.554.788.098.277.777		
TOTALE	L.			1.849.895.280.351.546		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla modificazione e all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Sorgente Cintoia»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale n. 11612 del 27 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, la «Sorgente Cintoia S.r.l.», con sede e stabilimento di produzione in Greve in Chianti, via Cintoia Bassa S.S. - frazione Strada in Chianti, è stata autorizzata a modificare le etichette e gli stampati accessori dell'acqua minerale naturale «Sorgente Cintoia» e ad aggiornare sulle etichette stesse le analisi chimice e chimico-fisiche, le nuove etichette e gli stampati accessori destinati a contrassegnare i contenitori di vetro e di PET della capacità di litri 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 per i tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica e di carbone politenato (tetrapack tetrabrick) della capacità di litri 1 e di 500 millilitri devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato della suddetta delibera di cui l'allegato stesso è parte integrante.

Tali contenitori non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

92A0903

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 118 del 24 gennaio 1992, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative.

«Amicoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons, costituita il 16 febbraio 1979 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone;

«Teico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 19 giugno 1979 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

«Agenzia cooperativa artigiani trasporti e spedizioni nazionali e internazionali ed anche a collettame, detta U.T.A.P. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 9 luglio 1983 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Aviano;

«Coop. agricola di S. Canzian d'Isonzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Canzian d'Isonzo, costituita il 17 maggio 1983 per rogito notaio dott. Armenio Germano di Ronchi dei Legionari;

«Museo delle Ruote - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 18 luglio 1986 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo;

«Co.Ri.Ad. - Coop. ristorazione adriatica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1° marzo 1988 per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste.

«Didakta - Coop. per la gestione di attività integrative alla scuola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita l'11 gennaio 1989 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine;

«Accoglienza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Buttrio, costituita il 26 gennaio 1989 per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste;

«Babele - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 maggio 1989 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste;

«Consorzio A.R.P.A. - Agenzia per ricerche progettazioni e attuazioni ambientali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venzone, costituita il 17 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Chiara Contursi di Udine;

«La Krosade - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita l'8 marzo 1990 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine;

«Aurora - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 2 novembre 1989 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons.

92A0901

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. di consumo cordovadese - Soc. coop. a r.l.», in Cordovado

Con deliberazione n. 117 del 24 gennaio 1992, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coop. di consumo cordovadese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordovado, costituita il 28 agosto 1946 per rogito notaio dott. Giovanni Fabricio di Valvasone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Nonis, con studio in Pordenone, via Dogana, 6.

92A0902

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 10 febbraio 1992, n. 1.13/2-1569/91, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/2930 del 19 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Giovanni Košuta, nato a Trieste il 19 agosto 1878, venne ridotto nella forma italiana di «Cossutta», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Sedmak ed ai figli Vittorio, Angela e Zora, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 31 dicembre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Zmagoslav Cossutta di Vittorio, nato a Ljubljana (Jugoslavia) il 2 giugno 1945, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kosuta», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114, con estensione alla moglie Zvetka Barini, nata a Trieste il 20 ottobre 1945 ed ai figli Katarina, nata a Trieste il 6 novembre 1972, Valentina, nata a Trieste il 7 novembre 1973 e Mitja, nato a Trieste il 23 giugno 1978.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

92A0904

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI E.M Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200